

CINTIOLI & ASSOCIATI

avvocati

00193 Roma - Via Vittoria Colonna, 32

Tel. 06.62277649 – Fax 06.68892383

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

Ricorso

nell'interesse dell' On. avv. **Vincenzo Bianco**, nato a Aidone (EN) il 24 febbraio 1951 (C.F.: BNCVCN51B24A098H), rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Fabio Cintioli (C.F.: CNT FBA 62M23 F158G - pec: fabiocintioli@ordineavvocatiroma.org), e Giuseppe Lo Pinto (C.F.: LPN GPP 78D03 G273X - pec: giuseppelopinto@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliato presso la segreteria del Tar Palermo, giusta procura speciale in calce (ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 104/2010 i difensori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al processo al n. di fax. 06.68892383 e/o alle caselle di posta elettronica certificata indicate);

contro

la **Regione Siciliana** (c.f.: 80012000826), in persona del Presidente *pro tempore*;

l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e Della Funzione Pubblica, in persona dell'Assessore *pro tempore*;

e nei confronti

dell'**Ing. Salvatore Cocina**, n.q. di Commissario Straordinario *pro tempore* della Città Metropolitana di Catania, in Catania, Via Prefettura n. 14;

della **Città Metropolitana di Catania**, in persona del suo Commissario Straordinario *pro tempore*;

del **Comune di Acibonaccorsi** nella persona del sindaco *pro tempore*;

per l'annullamento, previa sospensione,

del Decreto Presidenziale n. 582/GAB del 18 ottobre 2017, a firma del Presidente della Regione Siciliana e dell'Assessore Regionale alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica, successivamente notificato al Sindaco del Comune di Catania, avv. Enzo Bianco, con il quale è stata dichiarata la decadenza *ope legis* del Sindaco di Catania quale Sindaco della Città Metropolitana di Catania, nonché la cessazione dell'efficacia del precedente

Decreto Presidenziale n. 515/GAB del 28.02.2017, e si è contestualmente provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Cocina commissario straordinario presso la Città Metropolitana di CATANIA, con le funzioni di Sindaco Metropolitano, della Conferenza Metropolitana e del Consiglio Metropolitano, sino all'insediamento degli organi dell'ente e comunque non oltre il 30 giugno 2018 (**doc. 1**); nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, tra i quali la nota dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica prot. 17013 del 19.10.2017 di trasmissione del predetto decreto (**doc. 2**).

FATTO

1. Con D.P. Regione Siciliana n. 553/GAB del 31 maggio 2016 “è stata dichiarata la **cessazione ope legis del commissariamento della città Metropolitana di Catania** (disposto con precedente D.P. n. 510/GAB) *per quanto attiene ai compiti e alle funzioni esercitate dal Sindaco Metropolitano e dalla Conferenza Metropolitana e **la contestuale assunzione dei medesimi compiti e funzioni da parte del Sindaco del comune capoluogo della Città metropolitana di Catania e dei Sindaci dei comuni appartenenti alla medesima Città Metropolitana, mentre il commissariamento è continuato in relazioni ai soli compiti ed alle funzioni esercitate dal Consiglio Metropolitano***”.

2. In applicazione di tale provvedimento, l'odierno ricorrente, in qualità di Sindaco della città di Catania, si insediava quale Sindaco della Città Metropolitana di Catania.

3. Successivamente, è stata pubblicata nella GURS n. 36 dell'1 settembre 2017 (S.O. n.1), la L.r. n. 17/2017, intitolata “*Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano*”, con cui la Regione Sicilia ha modificato la disciplina vigente introducendo l'elezione a suffragio universale del Sindaco metropolitano, precisando che le relative elezioni si sarebbero tenute “*alla prima tornata elettorale utile per le elezioni amministrative del 2018*” (art. 1 della legge stessa). Nulla veniva statuito in merito alla decadenza *ope legis* dei Sindaci

Metropolitani in carica.

4. Con il provvedimento qui impugnato del 19 novembre 2017, il Presidente della Regione Siciliana ha disposto, del tutto arbitrariamente, la decadenza del Sindaco di Catania dalla carica di Sindaco della Città Metropolitana di Catania. In particolare, è stato rappresentato che, alla luce dell'art. 7, comma 1, lett. e) della predetta legge regionale n. 17/2017 e del parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione (prot. n. 21684), *“con l'entrata in vigore della L.R. n. 17/2017 le disposizioni già vigenti hanno cessato di produrre i loro effetti e sono state sostituite da quelle da ultimo introdotte dal legislatore regionale; che in base al tenore letterale della l.r. n. 17/2017, sino all'insediamento dei Sindaci metropolitani eletti a suffragio universale e diretto, le funzioni degli enti di area vasta continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la l.r. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni; che in assenza di diversa ed espressa previsione contenuta nella norma transitoria, essendo venuta meno la norma che di diritto attribuiva le funzioni di Sindaco metropolitano ai sindaci delle città capoluogo ed essendo subentrata quella che ne prevede l'elezione, questi ultimi non sono più legittimati a svolgere le funzioni di Sindaco metropolitano, in quanto tale legittimazione poteva essere attribuita dalla legge, laddove nella norma transitoria fosse stato aggiunto un inciso che prevedesse che i sindaci delle tre città capoluogo continuassero a svolgere i compiti e le funzioni di Sindaco metropolitano sino alle elezioni dei nuovi organi; che l'Assemblea regionale conosceva bene la situazione degli organi delle Città metropolitane e, in particolare, quella dei Sindaci dei tre comuni capoluogo che si erano insediati come Sindaci metropolitani e che tuttavia, lo stesso legislatore, ben consapevole di tutto ciò, non ha inserito nella norma transitoria alcuna previsione volta a mantenere in capo ai Sindaci dei comuni capoluogo, almeno fino all'insediamento dei nuovi organi, le funzioni di Sindaco metropolitano e, pertanto, deve ritenersi che la volontà del legislatore regionale sia stata quella, desumibile dal tenore letterale della norma transitoria, di attribuire tutte le funzioni degli enti area vasta ai commissari straordinari, ...evitando che il permanere nelle funzioni dei Sindaci*

metropolitani, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 l.r. n. 17/2017, possa produrre la nullità degli atti dagli stessi emanati”.

Il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto lesivo degli interessi del ricorrente e deve essere annullato, previa sospensione degli effetti, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 51 della L.R. Sicilia n. 15/2015, come modificati dall'art. 2, comma 1 e dell'art. 7, comma 1 lettera e) della L.R. Sicilia n. 17/2017, nonché eccesso di potere per illogicità, sviamento dall'interesse pubblico e travisamento dei fatti. Violazione gli artt. 11 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

I.1. Sulla materia delle province e della istituzione delle Città metropolitane lo Stato ha esercitato la competenza esclusiva di cui all'art. 117, comma 2, lett. p) Cost, emanando la legge 7 aprile 2014 n. 56, (c.d. Legge Delrio *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*), secondo cui *“il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo”* (art. 1, comma 19, Legge 56/2014), e svolge automaticamente attività di governo sul territorio della Città metropolitana.

L'intervento normativo in esame, nell'introdurre due clausole di salvaguardia, ha stabilito inoltre che le Regioni ad autonomia speciale (in particolare Sardegna, Sicilia e Friuli- Venezia Giulia), (i) devono rispettare i principi generali *“di grande riforma economico e sociale”* sottesi alla materia in esame, in conformità ai propri statuti (art. 1, comma 5, L. 56/2014); (ii) devono adeguare i propri ordinamenti interni ai *“principi”* contenuti nella citata legge entro un termine di dodici mesi (art. 1, comma 145, L. 56/2014).

Ed invero, come sostenuto dalla stessa Corte Costituzionale, *“la normativa in esame (L. 56/2014) costituisce principio di grande riforma economica e sociale per le Regioni a statuto speciale, ai sensi del comma 5, ultimo periodo, dell'impugnato art. 1 della*

legge n. 56 del 2014" (cfr. Corte Cost. sentenza n. 50 del 2015) e rappresenta, pertanto, un **limite all'esercizio della competenza legislativa esclusiva delle Regioni a statuto speciale** che devono adeguare la propria legislazione a quella statale (cfr. Corte Cost. sentenza n. 265/2013).

In tale contesto, la Regione Siciliana ha, pertanto, inizialmente emanato la L.r. 4 agosto 2015, n. 15 (*"Disposizioni in materia di norme di liberi Consorzi Comunali e Città metropolitane"*), che, a seguito di ricorso per legittimità costituzionale presentato nel mese di ottobre 2015 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha subito diverse modifiche per adeguare la disciplina dell'*"Ordinamento degli enti di area vasta della Regione Siciliana"* ai principi della riforma economica e sociale introdotta dalla citata "legge Delrio".

In particolare, in base all'art. 13 della L.R. 15/2015, il Sindaco Metropolitan doveva essere eletto a seguito di specifiche elezioni dirette e, nelle more di tale elezione, le relative funzioni, ai sensi del successivo art. 51, dovevano essere svolte dai commissari straordinari, già nominati ai sensi dell'art. 13 della Lr. 24 marzo 2014, n. 8 (come modificato dalla L.r. 20 novembre 2014, n. 26),

Al fine di adeguarsi ai rilievi governativi (che erano stati posti a fondamento della relativa impugnazione in Corte Costituzionale, conclusasi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere), la Regione Siciliana ha adottato la L.r. 17 maggio 2016 n. 8, stabilendo espressamente che *"il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo"*, ed abrogando al contempo la previsione originaria di cui all'art. 13 della l.r. 4 agosto 2015, n. 15. In virtù di tale norma l'odierno Ricorrente, in qualità di Sindaco eletto della Città di Catania, nel maggio 2016, ha assunto l'incarico anche di Sindaco della Città Metropolitana di Catania.

La Regione Siciliana ha successivamente approvato la L.R. 11 agosto 2017 n. 17, che discostandosi nuovamente dai principi espressi dalla Legge Delrio, ha previsto l'elezione del sindaco Metropolitan a suffragio universale e

diretto, riproducendo in parte quanto era stato disposto dalla legge 4 agosto 2015 n. 15, già censurata per svariati profili di legittimità costituzionale.

Le criticità che ne sono derivate sono relevantissime e riguardano, a monte, il modello delineato per l'elezione del Sindaco metropolitano; a valle, l'illegittima interpretazione che di essa ne ha fatto la Regione con i provvedimenti oggi impugnati, con i quali ha dichiarato la subitanea decadenza del ricorrente dalla carica di Sindaco metropolitano, nonostante tale decadenza non fosse in alcun punto prevista.

I.2 Partendo dal provvedimento impugnato, con il quale è stata disposta la decadenza automatica dei Sindaci Metropolitani in carica, se ne rileva allora l'illegittimità, in quanto né L.R. 11 agosto 2017 n. 17, né i precedenti interventi normativi, né i lavori preparatori del parlamento siciliano prevedevano la decadenza dei Sindaci metropolitani in carica.

Ed invero, l'art. 2, comma 1 L.R. n. 17/2017, lungi dal prevedere la decadenza dei Sindaci metropolitani già insediati, precisa unicamente che *“in sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge alla prima tornata elettorale utile per le elezioni amministrative del 2018”*.

Ancora, l'art. 7 lett. e) della L.R. n. 17/2017 (rubricato *“Norma Transitoria”*), si limita a stabilire che *“Nelle more dell'insediamento dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane eletti secondo le disposizioni della presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2018, le funzioni degli enti di area vasta continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 145 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni”*.

Ebbene, dalla semplice lettura della normativa riportata, ed in applicazione dei criteri ermeneutici imposti dall'art. 12 delle Preleggi, emerge che (i) l'inciso *“nelle more dell'insediamento degli organi”* non può essere riferito ai Sindaci in carica, i quali sono *“già insediati”*; (ii) l'utilizzo del verbo *“continuano”* implica una prosecuzione di quanto già si sta svolgendo, così come l'utilizzo della

parola “*nominati*” che è verbo al passato, con la conseguenza che l’art. 7 testé citato fa riferimento unicamente ai Commissari Straordinari esistenti al momento della entrata in vigore della L.R. n. 17/2017 e, cioè quelli che svolgono le funzioni assegnate al Consiglio metropolitano (cfr. D.P. 501/GAB del 4.01.2016 in cui è stato disposto il Commissariamento in sostituzione del Consiglio metropolitano, ma non del Sindaco metropolitano). Tali norme non riguardano dunque in alcun modo il Sindaco, nella sua qualità “di diritto” di Sindaco metropolitano.

Come è noto, inoltre, le ipotesi di decadenza degli organi rappresentativi, così come l’istituto del Commissariamento, hanno **carattere eccezionale**, per cui, in una logica rispettosa dei principi di diritto, può affermarsi che, se il legislatore siciliano avesse voluto prevedere la decadenza automatica degli attuali sindaci metropolitani, lo avrebbe stabilito espressamente con la previsione di un nuovo commissariamento e non con la continuazione di quelli attivati in precedenza: *Ubi non dixit non voluit!*

Il dato letterale delle norme, per come novellate, è pertanto chiaro e non può che può condurre ad un’unica interpretazione compatibile con la *ratio* del legislatore: la permanenza del Sindaco della Città di Catania nella sua carica di Sindaco della Città Metropolitana di Catania fino a nuove elezioni, a seguito di scadenza del mandato di Sindaco del Comune di Catania.

Se è vero che in virtù della recente legge regionale n. 17/2017 il Sindaco della Città metropolitana non può più essere di diritto Sindaco della città capoluogo (ne è prevista oggi l’elezione a suffragio diretto), é pur vero ed incontrovertibile che ciò avverrà in futuro a seguito di apposita tornata elettorale, sicché, non essendo la norma in questione retroattiva, pena la stessa violazione dell’art. 11 delle Preleggi, il Sindaco della Città metropolitana continua ad essere, fino all’elezione del nuovo, l’attuale Sindaco.

In linea con tale impostazione, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ultimamente affermato nel che “...*Sul piano sistematico, di regola le nuove discipline*

dispongono per l'avvenire, e riforme ordinamentali che incidono su organi di enti costituzionali, quali sono gli enti locali, operano con effetto dalle successive elezioni. La stessa l.r. n. 35/1997, nella sua originaria formulazione, dettò una norma transitoria volta a renderla applicabile a partire dalle consiliature successive (art. 18). Vale a tal proposito richiamare gli artt. 11 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e in particolare l'art. 11 che prevede che una norma possa disporre solo per l'avvenire e conseguentemente esclude che possa essere applicata per situazioni relative a rapporti o situazioni sorti prima della sua vigenza”(cfr. parere n. 01049/2016 del 19/10/2016).

L'impostazione ermeneutica in esame, in armonia con i precetti gli artt. 11 e 12 delle Preleggi, acclara l'illegittimità del provvedimento impugnato: in assenza di una chiara ed espressa previsione normativa di segno contrario, deve prevalere un'interpretazione della disciplina che privilegi la sopravvivenza dell'organo rappresentativo che dovrà ritenersi ancora nella titolarità delle proprie funzioni sino alla naturale della scadenza del mandato in corso.

Già solo per questa ragione il provvedimento si rivela illegittimo.

II. In subordine, illegittimità costituzionale della legge regionale n. 17/2017 per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera p) Cost., con l'art. 14 e l'art. 15 dello Statuto Regionale Siciliano e per violazione dell'accordo Stato-Regione del 20 giugno 2016. Violazione dell'art. 117, comma 6 Cost..

II. 1 Come anticipato in narrativa, la novella del 2017 ripropone di fatto le medesime censure di incostituzionalità in cui è già incorso il legislatore regionale nelle precedenti formulazioni della medesima disciplina della materia in questione, introdotta a partire dalla citata L.R. 15/2015 (successivamente modificata) e da cui è scaturita la sopra richiamata impugnazione governativa del 2015.

È pertanto fin troppo evidente che l'art. 2 L.R. n. 17/2017 (laddove prevede che il Sindaco metropolitano non sia di diritto il Sindaco del comune

capoluogo, ma venga eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni appartenenti alla Città metropolitana) e l'art. 7, commi 1 e 2 della medesima legge (laddove detta disposizioni in materia di gestione commissariale di tali enti) si pongono in aperto contrasto con i principi fissati dalla legge Delrio che dispone espressamente che il Sindaco metropolitano sia di diritto il Sindaco del comune capoluogo (art. 1, comma 19 e 58 e seguenti della legge n. 56/2014, nonché art.23 della L.r. n.8/2016 di modifica della L.r. n.15/2015).

Ed invero, se da una parte l'art. 14, comma 1, lett. o) dello Statuto speciale attribuisce alla competenza esclusiva della Regione Siciliana la materia del *"regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative"* e la materia di *"circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali"*, e l'art. 15 prevede che *"L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria"*, dall'altra non può dubitarsi del fatto che **la legge regionale n. 17/2017, non adeguandosi ai principi della legge n. 56/2014, è censurabile in quanto eccede dalle competenze statutarie di cui agli artt. 14 e 15 dello Statuto speciale della Regione.**

Inoltre, l'art. 7, commi 1 e 2, dettando disposizioni in materia di cessazione degli organi degli enti di area vasta e, contestualmente, disposizioni in materia di gestione commissariale di tali enti, viola il principio di ragionevolezza, uguaglianza ed unità di cui agli artt. 3 e 5 della Costituzione, nonché l'art. 117, comma 2, lett. p), che riserva alla **competenza esclusiva dello Stato** la materia degli **"organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane"**.

A conferma di tale assunto rileva anche il comma 22 dell'art. 1 della c.d. legge <<Delrio>> secondo cui *«lo Statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano»*. La norma sul punto è chiara: la scelta di prevedere o meno l'elezione diretta rientra nella competenza della Città Metropolitana e non può essere eteroimposta dal legislatore

regionale, pena la violazione dell'autonomia organizzativa spettante alla Città Metropolitana, consacrata nell'art. 117, comma 6 Cost., secondo cui le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento delle funzioni loro attribuite.

II. 2 Ulteriore motivo di censura costituzionale si rinviene infine nella violazione da parte della Regione Siciliana dell' **accordo fra lo Stato e la Regione Siciliana in materia di finanza pubblica**, sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata ed in data 20 giugno 2016, dal Presidente della Regione Siciliana unitamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, che prevede espressamente (al punto 3, lett. I) *“il completo recepimento della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, con particolare riferimento: 3) alla definizione di un piano strategico per la valorizzazione delle Città metropolitane”*.

L'inadempimento, da parte della Regione Siciliana, agli obblighi assunti in sede di conferenza di servizi, nonché la mancata *“valorizzazione delle Città metropolitane”*, ha inevitabilmente compromesso l'armonizzazione dell'ordinamento delle autonomie locali con quello statale ai fini della complessiva riduzione della spesa pubblica, determinano il rischio di pregiudizi gravi ed irreparabili, oltre che per il precario assetto finanziario della Regione Siciliana, per la stessa finanza dello Stato.

Peraltro, il processo di riallineamento alla riforma nazionale, cui la Regione Siciliana si è vincolata in sede patteggiata per effetto del citato accordo, è stato oggetto di rilievo da parte della Corte dei Conti per la Regione Siciliana proprio per i *“ritardi della stessa regione nel dare attuazione, nei rispettivi territori, alla legge 7 aprile 2014, n. 56”*, come sottolineato nel referto della Sezione delle Autonomie su *“Il riordino delle province - aspetti ordinamentali e riflessi finanziari”*, approvato con delibera n. 17/SEZAUT/2015, richiamato negli atti della *“Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale”*, riunita in data 29 marzo 2017, avente ad oggetto lo stato della finanza dei Liberi Consorzi

comunali e delle Città metropolitane.

Per le medesime ragioni, pertanto, il Consiglio dei Ministri, riunitosi in data 13 Ottobre u.s., ha già deliberato di impugnare innanzi alla Corte Costituzionale la sopra citata legge della Regione Sicilia n. 17 del 11/08/2017 “...in quanto alcune disposizioni sono in contrasto con la legge statale in materia di città metropolitane e province, quale legge di grande riforma economica e sociale, in violazione dei principi costituzionalmente garantiti di ragionevolezza, uguaglianza e di unità di cui agli articoli 3 e 5 della Costituzione, nonché dell’articolo 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza in materia di “organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” (comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 50 del 13.10.2017).

Si chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato, previa occorrendo la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 17/2017 per contrasto con l’art. 117, commi 2, lettera p) e 6 Cost., con l’art. 14 e l’art. 15 dello Statuto Regionale Siciliano e per violazione dell’accordo Stato-Regione del 20 giugno 2016, nella parte in cui violano manifestamente i principi di grande riforma economica e sociale dettati dalla cd. Legge Delrio.

Istanza di sospensione

Alla luce delle superiori difese, risulta evidente che sussistono i presupposti per la sospensione del Decreto Presidenziale n. 582/GAB del 18 ottobre 2017, sia sotto il profilo del *fumus boni iuris* sia sotto quello del *periculum in mora*. Il provvedimento impugnato determina un danno grave ed irreparabile in danno del ricorrente, considerato che lo stesso è stato dichiarato decaduto dalla carica di Sindaco metropolitano che gli spetta di diritto.

In tale contesto, risulta innanzitutto leso il diritto all’elettorato passivo di cui è titolare l’avv. Vincenzo Bianco, quale cittadino e candidato eletto Sindaco della Città Metropolitana di Catania a seguito di un legittimo procedimento democratico disciplinato dal legislatore sulla base della disciplina vigente al

momento dell'elezione stessa.

A ciò si aggiunga il grave e irreparabile pregiudizio per l'interesse pubblico al mantenimento del vigente ordinamento degli enti territoriali. Ed invero, l'applicazione della legge regionale n. 17/2017 determinerà nella Regione Siciliana l'insediamento di organi diversi da quelli previsti dalla legge nazionale, comportando così la violazione dei "principi" espressi dalla legge n. 56/2014, volti alla semplificazione dell'ordinamento degli enti territoriali.

Come noto, l'istituto del commissariamento, di natura eccezionale, incide negativamente sul regime democratico, mentre, lo stesso non può dirsi nel caso in cui l'esercizio della funzione avvenga da parte di organi, come il Sindaco metropolitano, comunque rappresentativi, come confermato dalla Corte Costituzionale, secondo la quale il principio della rappresentatività indiretta rispetta il dettato costituzionale (Corte Cost. Sent. n. 50/2015).

Pertanto si chiede a Codesto Collegio, una volta accertata la rilevanza (e la non manifesta infondatezza) della questione di costituzionalità, di disporre, contemporaneamente all'emissione dell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, la sospensione degli atti impugnati (Corte Cost., 12 ottobre 1990, n. 444, in Foro It., 1991, I, 72; conforme Cons. Stato, sez. IV, ord. n. 1395/1995, Giorn. dir. amm., 1996, 743).

P.Q.M.

Si chiede l'accoglimento del presente ricorso e, così, l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati. Si chiede, altresì, che venga riconosciuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese.

Si dichiara ad ogni effetto di legge che, ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002 s.m.i. la controversia è soggetta al contributo unificato di euro 650,00.

Roma, 3 novembre 2017

prof. avv. Fabio Cintioli

avv. Giuseppe Lo Pinto